



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 10069/2013 R.G. promossa

da

FRANCA IMBROGNO (MBRFNC66D57Z133J), elettivamente domiciliata in Milano, via Donizetti n.2, presso lo studio dell'avv. Salvatore Loschiavo, che la rappresenta e difende per delega in atti

attore

contro

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, ALBERGHI, MENSE E SERVIZI (FILCAMS-CGIL) DI MILANO E PROVINCIA (8011991058) in persona del segretario generale pro-tempore Graziella Carneri, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n.8, presso lo studio dell'avv. prof. Franco Scarpelli, che la rappresenta e difende per delega in atti unitamente all'avv. prof. Vittorio Angiolini

convenuto



oggetto: impugnazione revoca/cessazione distacco sindacale – risarcimento danni.

Conclusioni delle parti precisate come da fogli allegati al verbale del 22/10/2014

RAGIONI DELLA DECISIONE

Franca Imbrogno ha agito in giudizio nei confronti della Filcams-Cgil di Milano allegando: che l'attrice era da anni iscritta all'associazione sindacale convenuta; che dall'1/1/2010 aveva svolto l'attività di funzionario per la zona di Milano Giambellino e San Siro mediante distacco sindacale; che per i buoni risultati raggiunti l'organizzazione sindacale aveva deciso di affidarle anche il settore imprese di pulizie nella zona di San Siro; che l'attrice aveva come referente il sig. Ortolani membro della segreteria generale della Filcams di Milano; che la collaborazione con Ortolani non era stata proficua in quanto costui tendeva ad ignorare e a non seguire le indicazioni che provenivano dalla Imbrogno tanto che la stessa era stata spesso costretta ad affrontare autonomamente le vicende sindacali che riguardavano la sua zona interpellando direttamente la segreteria generale del sindacato o l'azienda di volta in volta interessata; che i rapporti con il sig. Ortolani erano deteriorati da quando costui aveva iniziato a porre in essere nei confronti dell'attrice insistenti e fastidiose "avances" consistite in inviti a cena o a vedersi da soli in privato in orari insoliti; che l'attrice aveva sempre opposto netti rifiuti riferendo all'Ortolani di essere sposata e non interessata a relazioni extraconiugali; che tale atteggiamento dell'attrice non aveva tuttavia dissuaso l'Ortolani e poiché le sue avances si facevano sempre più pressanti la Imbrogno aveva deciso di sottoporre la questione alla Segretaria Generale sig.ra Carneri alla quale intendeva chiedere consiglio ed eventualmente una diversa



collocazione; che un primo appuntamento con la Segretaria fissato per il 22 marzo 2012 era saltato per un sopravvento impegno della Carneri; che prima di riuscire ad ottenere un altro appuntamento con la Segretaria Generale del sindacato il 24 marzo l'attrice aveva ricevuto una telefonata dall'Ortolani il quale le aveva comunicato che la Segreteria aveva deciso all'unanimità di revocare il suo distacco sindacale adducendo quale motivazione la sua incapacità di relazionarsi con la segreteria; che la Imbrogno aveva subito telefonato alla Segretaria Generale Carneri la quale le aveva confermato la decisione assunta dalla segreteria del sindacato e le aveva riferito che la questione era stata posta da Ortolani; che non riuscendo ad avere un incontro con la Carneri né con un altro membro di Area della Segreteria che pure aveva cercato, il lunedì successivo l'attrice era riuscita a parlare con la sig.ra Bentivegna della Segreteria alla quale aveva riferito in via confidenziale le vicende che avevano caratterizzato nell'ultimo periodo il rapporto con Ortolani; che il 27 marzo l'attrice era riuscita a parlare della questione con la Segretaria Generale Carneri e il 29 successivo anche con il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano, dal quale era stata informata che pendeva contro di lei un ricorso presentato al Comitato di Garanzia della Cgil dall'Ortolani per diffamazione; che il ricorso di Ortolani era stato respinto dal Comitato di Garanzia del sindacato che non aveva ravvisato nessun comportamento diffamatorio ai danni di Ortolani; che con comunicazione del 16/10/2012 la Filcams Milano aveva informato l'azienda Sodexo Italia di Cinisello Balsamo di cui l'attrice era dipendente che il distacco sindacale ex lege 300/1970 sarebbe cessato dal 31/12/2012; che il venir meno del distacco sindacale della Imbrogno aveva provocato reazioni negative da parte di alcune Rsa che avevano apprezzato l'operato della Imbrogno; che nel frattempo l'attrice



aveva a sua volta adito il Comitato di Garanzia della Cgil contro l'Ortolani ma anche il suo ricorso era stato respinto e la decisione impugnata al Comitato di Garanzia Nazionale del sindacato; che tramite il proprio legale l'attrice aveva chiesto senza esito al sindacato di sospendere la decisione di revocare il distacco sindacale; che la decisione del sindacato era annullabile e l'attrice aveva subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa del comportamento della Filcams Cgil Milano e dei suoi membri, lesivo della dignità e dell'immagine della Imbrogno; che la decisione di revocare il distacco sindacale dell'attrice era nulla o comunque annullabile ex art. 23 c.c. in quanto presa in contrasto con gli artt. 4, 5, 6 e 24 dello statuto del sindacato; che le condotte di alcuni membri della Segreteria e in particolare quelle dell'Ortolani avevano arrecato danni non patrimoniali di cui era responsabile l'associazione sindacale convenuta; che inoltre la illegittima decisione di porre termine al distacco sindacale comportava per l'attrice anche un danno patrimoniale di euro 1000,00 al mese.

Su tali premesse Franca Imbrogno chiedeva di dichiarare nulla o comunque di annullare la decisione della Segreteria Generale di Filcams Cgil Milano di revocare il distacco sindacale in favore dell'attrice nonché la condanna della associazione convenuta a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Si costituiva ritualmente l'associazione sindacale convenuta contestando specificamente i fatti allegati dall'attrice e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

In particolare, l'ente convenuto esponeva: che contrariamente all'assunto di controparte, prima che la Segreteria della Filcams **decidesse all'unanimità la cessazione del distacco sindacale dell'attrice, fondata sulla qualità del suo operato e del venir meno del rapporto fiduciario con la Segreteria del sindacato,**



la sig.ra Imbrogno mai aveva denunciato le pretese condotte scorrette tenute dal sig. Ortolani; che i fatti ora dedotti dall'attrice erano stati lamentati solo dopo l'adozione all'unanimità della decisione di non rinnovarle il distacco sindacale; che non vi era stata nessuna revoca del distacco ma la **Segreteria aveva deciso unicamente di non rinnovarlo alla prevista scadenza del 31/12/2012 sulla base dell'operato della sindacalista e del venir meno del rapporto fiduciario; che nessuna influenza aveva avuto su tale decisione unanime della Segreteria** della Filcams la lamentata condotta del sig. Ortolani, della quale egli avrebbe dovuto eventualmente rispondere personalmente e senza che potesse in alcun modo esserne responsabile l'associazione sindacale convenuta; che l'odierna attrice aveva tenuto in più occasioni condotte tese a sottrarsi alle regole e alle prassi dell'organizzazione sindacale e a rifiutare le indicazioni provenienti dai Segretari di riferimento esponendo il suo sindacato a rapporti problematici con le controparti aziendali e con le altre organizzazioni sindacali; che i problemi relazioni della Imbrogno non si erano verificati soltanto con Ortolani ma soprattutto con altri componenti della Segreteria Generale, in particolare con la sig.ra Olivier, con la Segretaria Generale Carneri e con il segretario organizzativo Campioni; che l'odierna attrice aveva assunto un **atteggiamento conflittuale** verso il segretario organizzativo mettendo in discussione le indicazioni ricevute e rifiutandosi in più di una occasione di assistere lavoratori che si erano rivolti allo sportello di orientamento istituito presso la sede centrale della Filcams; che il 28 gennaio 2012 la Imbrogno aveva scritto una mail alla propria segretaria di riferimento (sig.ra Oliviero) nella quale contraddiceva espressamente le indicazioni ricevute in relazione ad una vicenda relativa all'Azienda Ospedaliera di Garbagnate; che nello stesso periodo la Imbrogno aveva segnalato un



problema che si era verificato presso il servizio ristorazione dell'Azienda Ospedaliera Salvini di Garbagnate dove un dipendente teneva comportamenti scorretti nei confronti di alcune lavoratrici; che della questione si era occupata direttamente la Segretaria Generale Carneri sia per la gravità dei comportamenti segnalati dalla funzionaria sia perché il lavoratore ritenuto responsabile era un delegato della Fiscascat-Cisl e pertanto nel fornire tutela alle lavoratrici occorreva prevenire che potessero sorgere conflitti intersindacali; che la Imbrogno senza concordare in alcun modo con la sua segreteria il merito e le modalità della sua iniziativa aveva deciso di inviare una comunicazione a vari soggetti fra cui la Filcams nazionale ma non alla Filcams Milano; che la Segretaria Generale della Filcams Cgil Milano aveva dovuto in più occasioni richiamare la Imbrogno a comportamenti collaborativi con l'associazione sindacale di appartenenza e più rispettosi delle regole del sindacato; che in nessuna di tali occasioni di incontro e di confronto la Imbrogno aveva mai fatto alcun cenno ai problemi relativi al rapporto con Ortolani, pur sapendo che la sig.ra Carneri era una delle dirigenti sindacali della Cgil più note anche per il costante impegno a tutela delle lavoratrici, delle loro condizioni e della loro dignità; che mai l'attrice prima della decisione della Segreteria Generale del 21/3/2012 aveva ritenuto di segnalare alcun problema legato a condotte non corrette sul piano personale subite da chiunque e tanto meno da parte di Ortolani; che la decisione della Segreteria della Filcams Milano di non rinnovare alla scadenza il distacco della Imbrogno era stata adottata il 21/3/2012 soltanto in base alle suddette condotte della sindacalista e al venir meno del rapporto fiduciario con i vertici della associazione sindacale come risultava dal relativo verbale della riunione; che la Segreteria incaricò Ortolani di comunicare alla Imbrogno la decisione presa; che nel



frattempo la Segretaria Generale aveva ricevuto tramite un terzo (sig. Besenzoni) una richiesta di incontro da parte della Imbrogno che inizialmente era stato fissato per il 22 marzo ma che poi era slittato al 27 per un impegno della sig.ra Carneri; che solo in occasione dell'incontro del 27 e per la prima volta la Imbrogno aveva fatto riferimento ad asseriti comportamenti scorretti nei suoi confronti tenuti da Ortolani ed aveva ricondotto la decisione della Segreteria di non rinnovare il suo distacco i problemi avuto con il suo referente; che la Segretaria Generale aveva subito messo al corrente la sindacalista che la decisione di porre termine al distacco sindacale era stata assunta all'unanimità e che non aveva nulla a che vedere con quanto dalla Imbrogno solo ora lamentato e in precedenza ignorato da tutti i componenti della Segreteria; che il ricorso proposto al Comitato di Garanzia dalla Imbrogno era stato respinto sia in prima istanza sia dall'organo nazionale di seconda istanza in quanto l'istruttoria espletata aveva escluso che Ortolani avesse tenuto condotte scorrette nei confronti della odierna attrice; che per contro il Comitato Nazionale di Garanzia, adito da Ortolani contro la Imbrogno, aveva invece riscontrato che le accuse mosse dall'odierna attrice erano ingiustificate ed avevano recato discredito ad Ortolani; che nel frattempo l'attrice aveva anche investito l'organo statutario dell'organizzazione sindacale di controllare la regolarità delle procedure e degli atti adottati dagli organi della Cgil e che tale verifica si era conclusa con un giudizio di piena regolarità delle procedure della Filcams Milano e di pieno rispetto delle regole relative alla gestione dei distacchi sindacali; che le domande avversarie erano del tutto infondate poiché la decisione della Filcams Milano di non rinnovare il distacco sindacale della Imbrogno era stato dettato unicamente dal suo operato e dal venir meno del rapporto fiduciario e senza che a quella data



i componenti della Segreteria Generali fossero in alcun modo a conoscenza di presunti comportamenti scorretti subiti dall'attrice e dalla stessa segnalati solo in seguito; che contrariamente all'assunto dell'attrice non vi era stata nessuna revoca del distacco sindacale bensì soltanto un mancato rinnovo dopo la scadenza prevista al 31/12/2012; che non era ravvisabile nessun diritto al mantenimento del distacco sindacale; che il richiamo alla disciplina statutaria non aveva nessuna pertinenza poiché il venir meno del distacco sindacale non incideva in nessun modo sul perdurante rapporto associativo; che la decisione di porre termine al distacco sindacale non era né nulla né annullabile ex art. 23 c.c.; che la controparte non poteva vantare nessun diritto al risarcimento di un danno patrimoniale come conseguenza della cessazione del distacco sindacale; che parimenti infondate erano le pretese risarcitorie nei confronti dell'associazione sindacale convenuta per asseriti comportamenti illeciti (avances), peraltro indimostrati, subiti dall'attrice e posti in essere da un altro associato.

Pertanto l'associazione sindacale convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie.

Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 l'attrice precisava la domanda deducendo che non intendeva impugnare il mancato rinnovo del distacco sindacale ma che aveva interesse a ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento della decisione dell'associazione sindacale in quanto era stata ventilata un'incapacità politico-organizzativa che poteva risultare in futuro pregiudizievole ad assumere nuove incarico in diverse organizzazioni sindacali alle quali l'attrice avesse inteso aderire. Inoltre, la difesa attrice faceva presente che la Imbrogno era venuta a conoscenza del verbale del 21/3/2012 solo dopo l'introduzione del giudizio e deduceva una serie di vizi della decisione della



Filcams che sarebbero emersi dal verbale e che ne avrebbero giustificato l'annullamento.

L'istruttoria si esauriva nell'acquisizione dei documenti prodotti in quanto le prove orali dedotte dalle parti non venivano ammesse.

Sulle conclusioni precisate all'udienza del 22/10/2014 la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini ordinari per il deposito degli scritti conclusivi.

Le domande avanzate dall'attrice in citazione sono chiaramente infondate.

Invero, in modo alquanto contraddittorio nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 – come noto destinata alla precisazione delle domande e delle eccezioni sino ad allora avanzate e nei limiti della cd emendatio libelli – l'attrice, nel replicare alle puntuali e circostanziate difese dell'associazione sindacale convenuta, precisa che non ha inteso impugnare **“il mancato rinnovo del distacco a tempo determinato, alla scadenza dello stesso”**, riconoscendo (**“è indubbio”**) **di non poter vantare nessun diritto al rinnovo del distacco sindacale**, salvo poi nello stesso atto difensivo e nel prosieguo del giudizio insistere nel chiedere sia la nullità e/o l'annullamento della decisione assunta alla Filcams il 21/3/2012, deducendo nuove e diverse ragioni di presunta invalidità della medesima decisione (che all'evidenza costituiscono una inammissibile **“mutatio libelli”**) che emergerebbero dal verbale, sia la condanna della controparte a risarcire asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali derivati all'attrice da tale decisione.

Premesso che non possono essere esaminate nel merito le diverse ed ulteriori censure alla decisione della Filcams Cgil di Milano di non rinnovare il distacco sindacale a Franca Imbrogno e l'asserita estromissione della stessa dall'esercizio delle funzioni sindacali non dedotte in citazione ma per la prima volta soltanto



nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 - laddove come detto vengono introdotte nel processo nuove inammissibili cause petendi - la domanda volta a far dichiarare la nullità e/o l'annullamento ex art. 23 c.c. della delibera della Segreteria Generale adottata il 21/3/2012 è del tutto infondata.

Innanzitutto la decisione della Segreteria Generale milanese del sindacato contro cui insorge l'attrice non ha messo in alcun modo in discussione il rapporto associativo fra la lavoratrice e la Filcams Cgil, tant'è che non proviene da uno degli organi dell'associazione competenti ad incidere sul vincolo associativo e che la stessa Franca Imbrogno non deduce neppure che le sarebbero stati lesi i diritti derivanti dalla sua iscrizione al sindacato.

Ciò di cui l'attrice si duole - pur riconoscendo, come detto, di non avere avuto alcun diritto al rinnovo del "distacco" dopo la scadenza prevista - è sostanzialmente del fatto che dopo un periodo di "distacco" temporaneo durato due anni (dal gennaio 2010 al dicembre 2012) il sindacato non ha ritenuto di confermarla nell'incarico.

Nel caso concreto è incontroverso che Franca Imbrogno era dipendente dell'impresa Sodexo Italia di Cinisello Balsamo e che ha usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita dopo aver ricevuto dall'organizzazione Filcams Cgil (alla quale era iscritta) l'incarico di funzionario sindacale ex art. 31 L. n. 300 del 1970.

L'incarico ex art. 31 dello Statuto dei Lavoratori (integrato dall'art. 3 del D.Lvo 564/1996) ha comportato che la lavoratrice è stata posta in aspettativa non retribuita dal suo datore di lavoro per il tempo di durata del "distacco", rimesso all'evidenza ad una scelta politica dell'associazione sindacale di appartenenza la quale avrebbe del tutto legittimamente potuto decidere di non rinnovare il distacco dell'attrice per affidare l'incarico ad un suo dipendente o ad un altro



lavoratore/delegato. Va anche chiarito che, per effetto del “distacco” sindacale, non si è instaurato un rapporto di lavoro dipendente fra la Imbrogno e la Filcams Cgil, ma unicamente un ulteriore e distinto temporaneo rapporto fiduciario (politico-sindacale) fra l’associazione convenuta e l’attrice, del tutto distinto dal rapporto associativo intercorrente fra le stesse parti.

Ne deriva che il richiamo a presunte violazioni della disciplina statutaria dell’organizzazione sindacale fatto dalla difesa attrice risulta inconferente nel caso concreto, posto che come ripetuto non viene in rilievo il rapporto associativo. Pertanto, l’impugnazione ex art. 23 c.c. della decisione dell’organo direttivo/politico (Segreteria Generale di Filcams Cgil Milano) di porre termine al rapporto fiduciario (distacco sindacale) con Franca Imbrogno è malamente proposta dall’attrice.

Peraltro, va anche detto che le specifiche circostanze di fatto allegate dalla difesa attrice nella comparsa di risposta (in particolare i punti 24, 25 e 26), a sostegno delle plurime ragioni che giustificavano la decisione discrezionale della Segreteria di porre termine al distacco della Imbrogno, non sono state neppure oggetto di specifica contestazione da parte dell’attrice. Ne deriva che le specifiche circostanze allegate dall’associazione sindacale convenuta non specificatamente contestate dall’attrice devono ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.

Come pure non risulta contraddetto in alcun modo che l’organo interno dell’organizzazione sindacale investito dalla stessa Imbrogno ha riscontrato nel caso concreto sia la piena regolarità delle procedure sia la corretta applicazione delle regole in tema di distacchi sindacali e che gli organi di giustizia domestica - pure interessati della vicenda sia dalla Imbrogno che da Ortolani - hanno escluso



che la sindacalista abbia subito da parte di un componente la Segreteria le condotte (“avances”) dedotte in citazione.

Se a ciò si aggiunge che parte attrice, a fronte delle espresse e puntuali contestazioni sul punto sollevate dall’associazione sindacale convenuta – la quale, come detto, ha negato che i componenti della Segreteria fossero mai stati informati dalla Imbrogno prima del 21/3/2012 di asseriti comportamenti scorretti sul piano personale subiti da parte di Ortolani - non ha neppure chiesto adeguatamente di provare i fatti allegati in citazione (limitandosi a dedurre tre capitoli di prova per testi che non sono stati ammessi per le ragioni esposte nell’ordinanza del 16/1/2014 a cui si rinvia), è ragionevole ritenere che Franca Imbrogno ha strumentalmente sollevato la questione relativa alle presunte “avances” ricevute da un membro della Segreteria della Filcams Cgil nel maldestro tentativo di evitare la cessazione del suo distacco sindacale.

A prescindere dunque dalla riferibilità o meno all’associazione sindacale convenuta di ipotetiche (e del tutto indimostrate) condotte lesive tenute ai danni dell’attrice da un terzo (Ortolani) inserito nella medesima organizzazione sindacale, non vi è nessun elemento che possa far ritenere fondate le pretese risarcitorie dell’attrice, né in relazione ai paventati danni patrimoniali per la riduzione del reddito che avrebbe subito a causa del venir meno del distacco sindacale, né ai danni non patrimoniali che sarebbero derivati dalla lesione di diritti fondamentali della persona.

Per le esposte ragioni le domande dell’attrice vanno pertanto respinte.

Infine, per il principio della soccombenza, l’attrice va condannata a rifondere all’associazione sindacale convenuta le spese di lite, liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa promossa, con citazione notificata l'1/2/2013, da Franca Imbrogno nei confronti della Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così provvede:

- respinge le domande dell'attrice;
- condanna l'attrice Franca Imbrogno a rifondere all'associazione convenuta le spese di lite liquidate in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 12/5/2015.

Il Giudice
Patrizio Gattari

